

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) - XXXX Srl/Ministero dell'Interno*

(Causa C-385/10)¹

(Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente - Rivestimenti interni dei camini e delle canne fumarie - Assenza di una marcatura di conformità CE - Commercializzazione esclusa)

(2012/C 379/04)

(... omissis ...N.d.R.)

Oggetto: Domanda di pronuncia pregiudiziale - Consiglio di Stato - Interpretazione degli articoli 2, 4, paragrafo 2, 5 e 6 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (GU L 40, pag. 12) - Prodotti non contemplati da norme armonizzate come quelle previste dalla direttiva - Normativa nazionale che esclude la commercializzazione di rivestimenti interni di camini e canne fumarie in materiale plastico non recanti la marcatura CE

Dispositivo

1) *La direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, deve essere interpretata nel senso che essa osta a prescrizioni nazionali che subordinano d'ufficio la commercializzazione di prodotti da costruzione, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, provenienti da un altro Stato membro, all'apposizione della marcatura CE.*

2) *Gli articoli 34 TFUE 37 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a prescrizioni nazionali che subordinano d'ufficio la commercializzazione di prodotti da costruzione, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, provenienti da un altro Stato membro, all'apposizione della marcatura CE.*

¹ GU C 274 del 9.10.10.

* A seguito di tale sentenza la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha emanato una informativa che di seguito si riporta (N.d.R.):

D.Lgs. 152/06 (Testo Unico dell'Ambiente) e Lettera Circolare N.4853 del 18/05/2009

INFORMATIVA ALLE DIREZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI ED AI COMANDI VVF A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 18 OTTOBRE 2012

Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/06 (Testo Unico dell'Ambiente), richiamate dalla lettera circolare n. 4853 del 18/05/2009, sono state sottoposte dal Consiglio di Stato all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione europea a seguito della presentazione di un ricorso.

La Corte si è espressa con sentenza del 18 ottobre 2012 (pubblicata nella GUUE C379 del 8 dicembre 2012) stabilendo che la normativa comunitaria rilevante (direttiva 89/106/CEE e art. 34 e 37 del TFUE) **osta ad una disciplina nazionale che subordini la commercializzazione dei prodotti da costruzione provenienti da altro Stato membro all'apposizione della marcatura CE.**

Su tali basi la disposizione contenuta nel punto 2.7 dell'Allegato IX alla parte V del D.Lgs. 152/06, che prescrive per l'installazione di camini l'impiego di prodotti marcati CE nel caso di impianti termici civili con potenzialità superiore a 35 kW, richiamate nella lettera circolare n. 4853 del 18/05/2009, è da ritenersi non conforme al Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea ed è stata per tale aspetto sottoposta a procedura d'infrazione dalla Commissione UE.

Il D.Lgs. 152/06 è attualmente pertanto oggetto di un'attività di revisione a cura delle Amministrazioni competenti per definire le modifiche ed integrazioni da apportare al testo vigente, garantendo in ogni caso il rispetto degli obiettivi di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.

Nelle more della definizione della questione, le specifiche disposizioni riguardanti l'obbligatorietà della marcatura CE contenute nella lettera circolare n. 4853 del 18/05/2009, in contrasto con il dispositivo della sentenza su citata, sono da considerarsi separate.